



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI
TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale, composto da:

Avv. Rodolfo SENES	Presidente
Avv. Enrico Medici	Componente
Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani	Componente

riunito in videoconferenza in data 22 settembre 2022, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui procedimenti riuniti nn. 2022/291 e 2022/288 introdotti con ricorso ex art. 2
Regolamento Giunta Nazionale CONI rispettivamente

da

Ing. Alessandro Falez, residente in Roma, Via del Governo Vecchio n. 25 tess. n. 5486 e
Dott. Angelo Dalpez, residente in Peio, fraz. Cogolo, Via Alcide de Gasperi n. 18, tess. n.
3028 rappresentati e difesi dagli Avv. ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli del Foro di
Roma

e

Sig. Stefano Maldifassi, residente Milano, Via Fortezza n. 44, tess. n. 160881
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Maria Laura Guardamagna del Foro di Milano e
Massimiliano Valcada del Foro di Savona - ricorrenti -

contro

F.I.S.I. - Federazione Italiana Sport Invernali, in persona del Presidente in carica Sig.
Flavio Roda, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Diotallevi del Foro di Terni
- resistente -

e nei confronti

del Sig. Flavio Roda, domiciliato a Milano, presso la Federazione Italiana Sport
Invernali, in Via Piranesi n. 46, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Apollonio del
Foro di Terni

- controinteressato -

1

per il rigetto della candidatura del Sig. Flavio Roda e la declaratoria di incandidabilità ed ineleggibilità alla carica di Presidente federale nazionale F.I.S.I. del Sig. Flavio Roda, attuale Presidente, alle prossime elezioni che si terranno in data 15/10/2022, nonché per l'annullamento dell'inserimento nell'elenco delle candidature ammesse alla carica di Presidente Federale del Sig. Flavio Roda, pubblicato sul sito internet della Federazione in data 15/9/2022 e, occorrendo, per la declaratoria di nullità, annullamento o disapplicazione della disposizione statutaria di cui all'art. 48.4 dello Statuto Federale e di quella regolamentare di cui all'art. 46.4 del R.O.F.

Fatto e svolgimento del processo

A seguito della pubblicazione sul sito internet della Federazione delle candidature alle cariche federali per l'assemblea ordinaria elettiva del prossimo 15/10/2022, i ricorrenti presentavano ricorso a codesto Tribunale ex art. 2 del Regolamento della Giunta Nazionale del CONI al fine di ottenere il rigetto della candidatura presentata dall'attuale Presidente Flavio Roda.

Sostenevano i ricorrenti che, in forza della Legge 11 gennaio 2018 n. 8 recante modifiche al Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242 in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni Sportive Nazionali, il Presidente uscente, ricandidandosi alla carica, violerebbe la disposizione contenuta nell'art. 2 della suddetta normativa, in forza della quale il Presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.

Tale norma, recepita dall'art. 36 bis dello Statuto del CONI, impedirebbe la candidatura del Sig. Roda poiché egli si troverebbe, se rieletto alla prossima votazione, ad essere investito di un quarto mandato, essendo stato eletto nel quadriennio olimpico 2010/14 e per i due mandati olimpici successivi.

Chiedevano, inoltre, dichiararsi la nullità, disapplicazione / annullamento delle norme contenute nello Statuto Federale e nel R.O.F. relative alla disciplina della nomina del Presidente Federale, poiché in contrasto con quanto stabilito dalla sopracitata normativa statale e del CONI, prevedendo come impedimento alla candidatura il limite di tre interi mandati quadriennali.

Infine, ritenevano i ricorrenti che la modifica del R.O.F. introdotta con delibera del 4 maggio 2022 da un consiglio federale in prorogatio, non rientrerebbe nell'attività di ordinaria amministrazione, né tantomeno in quella di urgenza e sarebbe, pertanto, viziata da carenza di potere e, quindi, passibile di annullamento.

Il Sig. Flavio Roda si costituiva con memoria del 19 settembre 2022 eccependo e concludendo (pag. 3) " - in rito, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, improponibile ed improcedibile per: i. carenza di giurisdizione o incompetenza del Tribunale Federale, che non può essere chiamato a giudicare con riferimento ad una controversia che implica la delibazione di un presunto contrasto tra norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo e, quindi, per violazione della pregiudiziale sportiva; ii. Carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti ai sensi delle disposizioni vigenti di cui allo Statuto ed al regolamento organico federale della FISI; iii. Inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'impugnazione incidentale di norme dello Statuto Federale e del ROF, in quanto preclusa dalle disposizioni concernenti il procedimento speciale di cui all'art. 2 lett. d) del Regolamento per l'impugnazione, nonché preclusa dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo; iv. Inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità per irrivalità e/o tardività dell'impugnazione di norme dello Statuto e del ROF; v. Inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità per carenza di interesse ad agire. Nel merito, il ricorso deve essere rigettato per: i. riconoscimento della correttezza dell'attività di formazione e pubblicazione della lista dei candidati da parte della Federazione, in quanto condotta con pedissequa osservanza delle norme di cui agli artt. 48 e 49 dello Statuto federale e 31 del ROF; ii. riconoscimento della piena legittimità delle norme di cui all'art. 58 dello Statuto e del 46 s. del ROF, nella parte in cui stabiliscono che il limite dei tre mandati si riferisce ai mandati quadriennali e quindi svolti ciascuno per un intero quadriennio; iii. In subordine, riconoscimento della applicazione, al caso di specie, della norma transitoria di cui all'art. 61 dello Statuto".

Si costituiva, altresì, la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) con memoria del 19 settembre 2022, sostenendo di aver agito correttamente in ordine alla valutazione della sussistenza dei requisiti come dichiarati dal candidato Sig. Roda in applicazione di quanto disposto dalle norme statutarie relative all'inserimento nell'elenco delle candidature e successiva pubblicazione dell'elenco medesimo nel sito web della Federazione, come prescritto dalle norme dello Statuto Federale e del ROF.

Concludeva chiedendo al Tribunale Federale l'accertamento, anche in via incidentale, della regolarità formale e correttezza del proprio operato, condotto in stretta aderenza alle norme *de quibus* disposte dall'ordinamento federale.

Il Collegio si riuniva tramite videoconferenza, procedeva preliminarmente alla riunione dei ricorsi in un unico procedimento e, nei termini previsti, adottava la seguente decisione.

Motivi della decisione

A parere del Collegio entrambi i ricorsi debbono essere rigettati.

Preliminarmente occorre procedere ad un breve *excursus* delle norme e degli atti statutari e regolamentari citati, su cui si fondano le doglianze dei ricorrenti.

Con la Legge 11 gennaio 2018 n. 8, che all'art. 2 modifica l'art. 16 comma 2 del D. Lgs. 23 luglio 1999 n. 242, il legislatore nazionale introduce un limite al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni Sportive Nazionali, stabilendo che il Presidente e i membri degli organi direttivi restino in carica quattro anni e non possano svolgere più di tre mandati. La normativa ha il precipuo scopo di contrastare il consolidarsi di situazioni di potere, assicurando a tutti la possibilità di partecipare alle elezioni.

In attuazione di tale disposizione, l'art. 36 bis dello Statuto del CONI, recepisce tale regola stabilendo al comma 2 che: "*Gli Statuti prevedano le procedure e i requisiti di eleggibilità del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati. E al successivo comma del medesimo articolo, che: "I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate non possono svolgere più di tre mandati".* Alla normativa appena citata si affiancano le norme disciplinanti l'elezione del Presidente contenute nello Statuto Federale e nel Regolamento Organico Federale della F.I.S.I.

Lo Statuto Federale attualmente in vigore, adottato con deliberazione n. 1 del 5 settembre 2019 ed approvato con delibera del Presidente del CONI n. 134/24 del 10 settembre 2019 stabilisce all'art. 48 comma 4 che: "*Il Presidente Federale, il Presidente Regionale ed i membri*

degli organi federali direttivi, centrali e periferici, sono rieleggibili nelle rispettive cariche, nel limite massimo di tre mandati quadriennali, anche non consecutivi".


Infine, l'art. 46 comma 4 del Regolamento Organico Federale della FISJ, approvato con delibera della Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI, prevede che: *"Fatto, comunque, salvo quanto stabilito all'art. 61 comma 2 dello Statuto, il Presidente Federale, i Presidenti Regionali ed i membri degli organi federali direttivi, centrali e periferici sono rieleggibili nelle rispettive cariche, nel limite massimo di tre interi mandati quadriennali, anche non consecutivi".*

Lo Statuto Federale, nella sua ultima versione attualmente in vigore, nel 2019 è stato ratificato da parte della Giunta Nazionale del CONI, la quale ne ha rilevato la conformità al Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, al Codice Civile, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali degli Statuti Federali, ai principi di Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il Regolamento Organico Federale, approvato con delibera del Consiglio Federale in data 4 maggio 2022, e successivamente emendato dal Presidente Federale a seguito di rilievi formulati dal CONI, è stato ratificato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 161 del 27 maggio 2022 ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto del CONI, il quale prevede che la Giunta approvi, ai fini sportivi, statuti, regolamenti per l'attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva, i regolamenti antidoping delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, valutando la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate per le opportune modifiche.

L'approvazione della Giunta del CONI non consiste in un semplice visto formale, ma si concreta in un controllo nel merito delle singole disposizioni da approvare, segnalando alla federazione eventuali emendamenti o integrazioni da apportare al testo da approvare per renderlo conforme alla normativa vigente in materia.

Esaminando le richieste dei ricorrenti si deve preliminarmente premettere che - come evidenziato correttamente dalla difesa del Sig. Roda - il Tribunale adito non può in alcun



modo procedere ad una comparazione tra la normativa federale e quella di rango superiore (sia appartenente all'ordinamento sportivo che a quello statale) e, nel caso ravvisi un contrasto, dichiararne la nullità o l'annullabilità.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa: "il giudice dell'ordinamento sportivo non ha il potere di sindacare la legittimità delle norme dell'ordinamento, del quale fa parte, essendo anzi il suo compito quello di applicare e di fare rispettare le norme dell'ordinamento sportivo.

Tali norme vanno impugnate direttamente innanzi al Giudice Statale - Giudice Amministrativo, che ha invece il potere di sindacarne la legittimità, in quanto soltanto detto giudice può annullare gli atti regolamentari degli ordinamenti settoriali, in genere, e dell'ordinamento settoriale sportivo in particolare, avendo essi il carattere normativo di fonte regolamentare e, per quanto riguarda la natura giuridica, di atto amministrativo. (Cir. Tar Lazio, sez. I ter, 6 giugno 2017 n. 6624).

Il Tribunale Federale, aderendo a tale impostazione, ritiene che gli Organi della Giustizia Sportiva siano vincolati all'applicazione delle norme regolamentari interne, non avendo il potere di sindacarne la legittimità in termini di annullamento o disapplicazione, in assenza di palese contrasto della norma oggetto di esame con la normativa di rango superiore.

L'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dedicato ai principi del processo sportivo, stabilisce che tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

Il compito degli Organi della Giustizia Sportiva è, quindi, limitato alla applicazione della normativa vigente, senza alcun potere di dichiarare nulli o annullare provvedimenti di carattere statutario, regolamentare o legislativi.

Peraltro, lo stesso rito disciplinato dall'art. 2 del Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI, ha lo scopo, a parere del Collegio, di consentire un controllo da parte degli Organi di Giustizia al fine di verificare l'ammissibilità della candidatura di un soggetto applicando la normativa vigente in materia (contenuta nello Statuto

Federale e nel regolamento organico federale) al fine di verificare se il candidato possiede i requisiti richiesti per poter essere ammesso.

Ora, la regola dei tre mandati così come codificata nella legislazione statale e recepita nella normativa di settore, a parere del Collegio, non risulta applicabile al caso in esame nei termini sottoposti dai ricorrenti.

Se è vero che il Presidente Roda ha svolto la sua funzione per tre mandati, è anche vero che il primo di essi, assunto durante il quadriennio olimpico 2010/2014 a seguito del commissariamento della Federazione, non è stato esercitato per l'intera durata ordinaria quadriennale, ma per il minor periodo di due anni, fino alle successive elezioni dove, nuovamente eletto, ha potuto svolgere le sue funzioni per altri due mandati quadriennali "regolari".

Secondo quanto stabilito dalle norme dell'ordinamento federale (Statuto Federale e ROF) il limite massimo dei tre mandati interviene esclusivamente in caso di mandati quadriennali svolti interamente – e quindi tutti della durata di quattro anni – restando irrilevante, ai fini del computo per l'incandidabilità, il periodo svolto immediatamente dopo il commissariamento, poiché biennale e non quadriennale.


L'art. 46 del ROF specifica con chiarezza che il limite massimo che stabilisce l'ineleggibilità è di "tre interi mandati quadriennali".

Pertanto il Collegio, in applicazione delle suddette normative, ritiene che, poiché il Presidente Roda non ha ancora svolto interamente tre mandati quadriennali, non si trovi nella condizione di veder esclusa la propria candidatura per le elezioni del prossimo quadriennio olimpico, indette per la data del 15 ottobre 2022.

Pertanto la candidatura del Sig. Roda è avvenuta nel rispetto della normativa federale.

Lo stesso rito speciale e d'urgenza previsto dall'art. 2 del Regolamento CONI per l'impugnazione avverso le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, prevede che il Tribunale Federale decida in camera di consiglio entro sette giorni con deposito contestuale delle motivazioni.

Questa procedura rapida e sommaria è creata, quindi, per permettere una verifica delle condizioni di ammissibilità di una candidatura confrontandola con i parametri stabiliti dalla normativa federale, senza procedere, come vorrebbero i ricorrenti, ad un esame

9 

della compatibilità tra la normativa interna e quella di rango superiore al fine di annullare la prima se eventualmente confliggente con la seconda.

Tale esame richiesto dai ricorrenti è, quindi, precluso al Collegio sia per la questione di giurisdizione sopra citata, sia per le caratteristiche del rito.

Come affermato dal Collegio di Garanzia a Sezioni Unite nella decisione n. 32 del 2018, il regolamento federale è un atto proprio della federazione sportiva che lo ha adottato, con la conseguenza che la rituale impugnazione di una sua disposizione deve essere fatta davanti alla stessa federazione e, quindi, davanti agli organi della giustizia sportiva federale. Tale impugnazione deve seguire il rito ordinario previsto dal codice di giustizia sportiva con i termini e le garanzie ivi previsti a tutela del contraddittorio.

I ricorrenti chiedono la disapplicazione della normativa statutaria e regolamentare federale sostenendo che tale normativa si ponga in contrasto con quella sovraordinata di cui all'art. 36 bis dello Statuto del CONI, nonché con la Legge 8/2018 sopra citata, poiché queste ultime due fonti non farebbero distinzione circa la durata dei mandati: qualunque mandato svolto andrebbe considerato nella conta dei tre che costituiscono il limite alla candidabilità, a prescindere dalla sua durata.

A sostegno delle loro affermazioni citano il parere del Collegio di Garanzia, dello Sport n. 6 del 2018, reso nella sua funzione consultiva, che a seguito del quesito posto dalla Associazione dei Calciatori se, nel computo dei mandati, si debbano includere anche quelli che abbiano avuto una durata inferiore al quadriennio olimpico, conclude per la irrilevanza della durata del mandato ai fini del raggiungimento della soglia massima dei tre.

Si tenga presente, però, che nella fattispecie in esame, vi è la presenza nel perimetro normativo di riferimento, di due disposizioni contenute nello Statuto Federale e nel Regolamento Organico Federale, approvate dagli organi competenti dello stesso CONI, che, per le ragioni già esposte, si impongono all'interprete senza possibilità di deroga alcuna.

La disapplicazione di normativa federale, intesa come mezzo per intervenire a risolvere eventuali contrasti normativi al fine di evitare anche la nomina di un commissario ad acta, è strettamente confinata nei limiti in cui sia necessario risolvere una evidente

antinomia tra una normativa sotto ordinata ed una di rango gerarchicamente superiore, con la prima caratterizzata da profili di illogicità, irragionevolezza ed evidente conflitto con la seconda.

Trattasi, comunque, di un'attività che l'interprete può svolgere in casi eccezionali, restando egli vincolato all'applicazione delle norme dell'ordinamento federale di cui fa parte.

Invero il Collegio, esaminate le normative statali e settoriali e confrontate con lo Statuto Federale e il ROF, ritiene non sussista un conflitto tra le stesse che possa giustificare la disapplicazione di due disposizioni della normativa federale in quanto inconciliabili con la normativa gerarchicamente sovraordinata.

L'art. 2 della Legge n. 8/2018 rimane silente in ordine alla durata del mandato da considerare ai fini del calcolo dei tre mandati come limite alla ulteriore candidabilità, ma afferma solamente, nello stesso comma, che il Presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.

Infine, non ha pregio l'assunto dei ricorrenti per cui la modifica del R.O.F. introdotta con delibera del 4 maggio 2022 da un Consiglio Federale in *prorogatio*, non rientrerebbe nell'attività di ordinaria amministrazione, né tantomeno in quella di urgenza e sarebbe, pertanto, viziata da carenza di potere e, quindi, passibile di annullamento.

Le modifiche introdotte, come diffusamente argomentato sopra, hanno avuto il vaglio e l'approvazione della Giunta Nazionale del CONI e, comunque, non sono state fatte oggetto di impugnativa tempestiva presso i competenti organi e con le tempistiche di rito.

Alla luce di quanto sopra esposto, correttamente la Federazione Italiana Sport Invernali ha ammesso la candidatura del Sig. Flavio Roda.

I motivi esposti assorbono ogni altra questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale rigetta i ricorsi a spese compensate, sussistendo ragioni legate alla complessità delle questioni trattate e dispone la comunicazione della presente decisione alle parti ed agli Organi Federali di competenza.

Milano, li 22 settembre 2022.

Avv. Rodolfo SENES



Avv. Enrico MEDICI



Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI

